

ON.LE TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

RICORSO EX ART. 414 COD. PROC. CIV. CON CONGIUNTA

ISTANZA CAUTELARE EX ARTT. 669 QUATER E 700 COD. PROC. CIV.

nell'interesse dei prof.ri **Addorisio Marika**, C.F. DDRMRK81P52A509L, classe di concorso EE00, per la provincia di Napoli; **Bonifazi Benedetta**, C.F. BNFBDT89R46F839A, classe di concorso EE00, sostegno, per la provincia di Napoli; **Califano Teresa**, C.F. CLFTRS76M41L245W, classe di concorso AA00, per la provincia di Napoli; **D'Avino Mario**, C.F. DVNMRA75R09F839L, classe di concorso AA00, EE00, per la provincia di Napoli; **De Rosa Cristiana**, C.F. DRSCST90E53F839D, classe di concorso EE00, per la provincia di Napoli; **Di Fusco Giustina**, C.F. DFSGTN89C45F839Z, classe di concorso AA00, AAAH, per la provincia di Napoli; **Guadagno Lucia**, C.F. GDGLCU77D67F839P, classe di concorso AA00, sostegno, per la provincia di Napoli; **Guerra Maria**, C.F. GRRMRA89P43E329G, classe di concorso AA00, per la provincia di Napoli; **La Montagna Gianni**, C.F. LMNGNN81B23E791E, classe di concorso AA00, per la provincia di Napoli; **Minopoli Francesca**, C.F. MNPFNC80C66F839Y, classe di concorso AA00, per la provincia di Napoli; **Montanino Giovanna**, C.F. MNTGNN73M45F839F, classe di concorso AA00, sostegno, per la provincia di Napoli; **Nardone Stefania**, C.F. NRDSFN80C53F839Q, classe di concorso EE00, sostegno, per la provincia di Napoli; **Nasti Roberta**, C.F. NSTRRT83E46F839M, classe di concorso EE00, per la provincia di Napoli; **Navarra Luisanna**, C.F. NVRLNN89M43B963D, classe di concorso AA00 e sostegno, EE00 e sostegno, per la provincia di Napoli; **Orabona Carolina**, C.F. RBNCLN80H63G309B, classe di concorso AA00, per la provincia di Napoli; **Pacini Anna**, C.F. PCNNNA74S58B990R, classe di concorso AA00, sostegno, per la provincia di Napoli; **Pagliuca Maria Antonietta**,



C.F. PGLMNT69S43F912N, classe di concorso AA00, per la provincia di Napoli; **Palomba Colomba**, C.F. PLMCMB81M62L259O, classe di concorso AA00 e sostegno, per la provincia di Napoli; **Paragliola Ida**, C.F. PRGDIA89C71F839P, classe di concorso EE00, per la provincia di Napoli; **Quartulli Cinzia**, C.F. QRTCNZ88C63F839V, classe di concorso AA00, AAAH, per la provincia di Napoli; **Santoro Maria**, C.F. SNTMRA88M70F839E, classe di concorso AA00, per la provincia di Napoli; **Silletti Ilaria**, C.F. SLLLRI90C68F839X, classe di concorso AA00, per la provincia di Napoli; **Tudisco Sabrina**, C.F. TDSSRN90H44F839L, classe di concorso AA00, EE00, per la provincia di Napoli; tutti rappresentati e difesi – giusta mandati in calce al presente atto – dall'avv. Guido Marone (cod. fisc. MRN GDU 78L18 F839D), con il quale elettivamente domiciliano in Napoli, alla Via A.Scarlatti n. 67, presso lo studio del primo. Ai sensi dell'art. 125 cod. proc. civ. si indicano i seguenti recapiti ove si chiede siano inoltrate le comunicazioni di Cancelleria: fax 081.199.79.549 – Pec guidomarone@avvocatinapoli.legalmail.it

CONTRO il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t.,

NONCHÉ CONTRO l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del Direttore Generale p.t.

IN VIA CAUTELARE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 669 SS. E 700 COD. PROC. CIV. INAUDITA ALTERA PARTE OVVERO, IN SUBORDINE, PREVIA COMPARIZIONE DELLE PARTI ED OMESSA OGNI FORMALITÀ NON ESSENZIALE AL CONTRADDITTORIO, PER L'ADOZIONE dei provvedimenti d'urgenza che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare ai ricorrenti gli effetti della sentenza definitiva di merito e, in particolare, affinché sia ordinato alle Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza, di consentire l'inserimento dei ricorrenti nelle

STUDIO LEGALE MARONE

**VIA A. SCARLATTI N. 67 – 80129 NAPOLI - TEL. 081.199 79 548 - FAX 081.199 79 549
marone@studiomarone.com**



rispettive Graduatorie provinciali ad esaurimento valide per il triennio 2014/2017, per le rispettive classi di concorso, con attribuzione dei punteggi maturati in applicazione delle tabelle di valutazione allegate al D.M. n. 235/2014, fin dalla loro prima pubblicazione e ad ogni effetto di legge, anche ai fini della partecipazione al piano straordinario di assunzioni *ex lege* n. 107/2015;

NEL MERITO, PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA DEL DIRITTO dei ricorrenti ad essere inseriti nelle Graduatorie provinciali ad esaurimento ex l'art. 1, commi 605, lettera c), e 607 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (III Fascia), in relazione al triennio 2014 – 2017 per le seguenti classi di concorso in epigrafe indicate;

PER L'EFFETTO, PER LA CONDANNA delle Amministrazioni resistenti a disporre l'inserimento dei ricorrenti nelle rispettive Graduatorie provinciali ad esaurimento con attribuzione dei punteggi eventualmente maturati per titoli e/o servizio;

CONSEGUENTEMENTE, PER LA DECLARATORIA DI NULLITÀ E/O ANNULLAMENTO O COMUNQUE PER LA DISAPPLICAZIONE EX ART. 63 DEL D. LGS. N. 165/2001 di qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi: **A)** il decreto direttoriale della Direzione Generale per il Personale Scolastico del M.I.U.R., prot. n. 767 del 17 maggio 2015, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, nella parte in cui non consente ai ricorrenti di partecipare al piano straordinario di assunzioni *ex lege* n. 107/2015; **B)** il D.M. 1 aprile 2014 n. 235, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente in data 9 aprile 2014, in una alla nota dirigenziale di comunicazione, a firma del Capo Dipartimento Istruzione, prot. n. AOODPIT 999, recante la disciplina del procedimento di integrazione ed aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per gli anni scolastici 2014/2015 – 2015/2016 e 2016/2017, nella parte in cui non consentono l'inserimento dei ricorrenti, titolari del



Diploma di Laurea in Scienze della Formazione Primaria conseguito prima dell'avvio delle procedure di aggiornamento *de quibus*, in III fascia ovvero in altra fascia aggiuntiva; C) le rispettive Graduatorie ad esaurimento approvate in via definitiva dall'Ufficio Scolastico Regionale territorialmente competente; D) il D.M. 14 giugno 2012 n. 53, recante la disciplina degli inserimenti nella fascia aggiuntiva alle Graduatorie ad esaurimento ai sensi dell'art. 14, co. 2 *ter* della L. 24 febbraio 2012 n. 14.

FATTO

I ricorrenti sono tutti aspiranti docenti, laureati nel corso di Laurea in Scienze della Formazione primaria (**doc. 1**) che, come noto, costituiva il percorso formativo specifico per conseguire l'abilitazione all'insegnamento nelle scuole dell'infanzia e primaria ai sensi degli artt. 3, co. 2 della L. 19 novembre 1990 n. 341, 5 della L. 28 marzo 2003 n. 53 e 4 del D.Lgs. 17 ottobre 2005 n. 227.

Peraltro, occorre sin d'ora rimarcare che l'accesso a tale percorso di studi era a numero programmato ai sensi dell'art. 1, co. 1 della L. 2 agosto 1999 n. 264, essendo contingentato sulla base della previsione dei posti effettivamente disponibili per ogni ambito regionale nelle istituzioni scolastiche, sicché era più che fondata e legittima l'aspettativa dei ricorrenti di poter ambire entro tempi brevi all'inquadramento nei ruoli dell'Amministrazione statale.

Con D.M. 1 aprile 2014 n. 235 (**doc. 2**), pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente in data 9 aprile 2014 in una alla nota dirigenziale di comunicazione, a firma del Capo Dipartimento Istruzione, prot. n. AOODPIT 999 (**doc. 3**), il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca disciplinava il procedimento di integrazione ed aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per gli anni scolastici 2014/2015 – 2015/2016 e 2016/2017, stabilendo i requisiti di ammissione e le modalità di presentazione delle domande.



Inopinatamente, l'Amministrazione resistente non prevedeva l'inclusione nelle graduatorie in parola dei docenti che si erano laureati in Scienze della Formazione Primaria dopo l'a.a. 2011/2012, quali i ricorrenti, ancorché avessero conseguito il diploma prima dell'avvio delle procedure di inserimento e/o aggiornamento.

I ricorrenti, tuttavia, presentavano ugualmente la domanda di inserimento tramite modello cartaceo, essendo impossibilitati ad utilizzare le modalità telematiche previste dal decreto impugnato, in quanto illegittimamente accessibili soltanto ai docenti già iscritti nelle suddette graduatorie (**doc. 4**).

* * * * *

Ad ogni modo, ai fini di una più agevole comprensione delle censure sollevate, si rende opportuna una preliminare ricostruzione dell'annosa questione inerente le modalità di reclutamento dei docenti nel settore statale, che – con ogni evidenza – si è rivelata incoerente, irragionevole oltre che illegittima in quanto in contrasto con i principi costituzionali e comunitari vigenti in materia (cfr. da ultimo Corte di Giustizia UE, Sez. III, 26 novembre 2014, cause riunite C 22/13, da C 61/13 a C 63/13 e C 418/13).

* * * * *

Come noto, il sistema delineato dagli artt. 399 ss. del D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297 (così come modificato dalla L. 3 maggio 1999 n. 124), si incentra sul cd. *doppio canale*, in ragione del quale le assunzioni nel ruolo docente avvengono per una metà dei posti disponibili mediante concorso da indire a cadenza triennale, e per l'altra metà mediante lo scorrimento delle graduatorie permanenti, così da poter assicurare costantemente la copertura delle mutevoli esigenze che caratterizzano il settore scolastico.

A seguito della riforma dei titoli di studio prevista dagli artt. 3 e 4 della L. 19 novembre 1990, n. 341, con la quale peraltro veniva istituito proprio il



corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria, alla procedura selettiva avrebbero dovuto poter accedere soltanto candidati muniti di valida abilitazione conseguita all'esito di specifici corsi universitari e post-universitari.

Il suddetto sistema, tuttavia, sin dall'origine ha dimostrato di non poter essere ragionevolmente attuato, soprattutto a causa della mancata indizione di regolari concorsi con la cadenza triennale dettata dalla normativa primaria.

Va infatti rilevato che i percorsi universitari e post-universitari disciplinati dalla L. n. 341/1990 cit. sono stati avviati con notevole ritardo, sicché nel 1999 è stato bandito l'ultimo concorso abilitante secondo il precedente regime, al quale ha preso parte un numero rilevante di candidati poi risultati idonei, con conseguente formazione di graduatorie cospicue.

Per oltre un decennio, poi, non è stata avviata nessuna procedura selettiva, sicché è stato consentito ai docenti che si abilitavano mediante i nuovi percorsi di inserirsi direttamente nelle graduatorie in essere. In tal modo, si è stabilita un'espressa equiparazione tra l'esame di Stato e la prova concorsuale, come disposto – a titolo esemplificativo – dagli artt. 1, co. 6 *ter* del d.l. 28 agosto 2000 n. 240 (conv. in L. 27 ottobre 2000 n. 306) e 1 del d.l. 7 aprile 2004 n. 97 (conv. in L. 4 giugno 2004 n. 143).

E' bene precisare che tali inserimenti sono avvenuti senza alcuna corrispondenza con la programmazione delle disponibilità in organico dell'Amministrazione scolastica.

Successivamente, a causa dell'inevitabile ampliamento delle graduatorie e della cronica impossibilità di bandire procedure selettive, il Legislatore è intervenuto con l'art. 1, commi 605, lettera c), e 607 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, disponendo la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, in vista dell'integrale



assorbimento degli idonei nell'arco di un triennio. Assorbimento mai realizzato per evidenti ragioni finanziarie.

Invero, tale trasformazione era prevista soltanto con finalità transitorie, nelle more della ridefinizione del sistema di formazione e reclutamento del personale docente, e – a stretto rigore – non escludeva affatto l'ulteriore inserimento di soggetti abilitati (o in procinto di abilitarsi) secondo il regime all'epoca esistente. Anzi, la *ratio* di tale intervento normativo era proprio quella di sanare la posizione dei docenti precari che avevano già maturato la legittima e fondata aspettativa ad ottenere le funzioni di docenza, non potendo evidentemente la prevista riforma incidere su diritti ormai quesiti.

Nel corso degli anni, tuttavia, con plurimi interventi normativi (cfr. art. 5 *bis* del d.l. 1 settembre 2008 n. 137 – conv. in L. 30 ottobre 2008 n. 169: art. 14, commi 2 *ter* e *quater* del d.l. 29 dicembre 2011 n. 216 – conv. in L. 24 febbraio 2012 n. 14), lo stesso Legislatore ha derogato alla norma in parola, disciplinando espressamente nuovi inserimenti in dette graduatorie proprio per consentire ai docenti che si abilitavano di accedere al c.d. *doppio canale*, non essendo stata ancora attuata la riforma del sistema di formazione e reclutamento.

In particolare, proprio con riferimento alla posizione dei laureati e/o laureandi in Scienze della Formazione Primaria, veniva dapprima prevista una “finestra” di inserimento con riserva in favore dei soggetti iscritti nell'a.a. 2007/2008, con inserimento *pleno iure* solo successivamente al conseguimento del diploma di laurea (cfr. art. 5 *bis* del d.l. n. 137/2008 cit.); in seguito, analogo beneficio veniva riconosciuto anche a coloro che avessero conseguito il titolo dopo aver frequentato i corsi negli aa.aa. 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 (cfr. art. 14, co. 2 *ter* del d.l. n. 216/2011 cit.).



Alla luce di tali disposizioni normative, pertanto, soggetti che avevano frequentato il medesimo corso di studi dei ricorrenti potevano regolarmente essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento e, pertanto, ambire all'assunzione in ruolo.

Di contro, veniva reiteratamente impedito ai ricorrenti, benché validamente abilitati all'insegnamento sulla base del diploma di laurea in parola, di poter accedere ai meccanismi ordinari di reclutamento, nonché di poter ottenere incarichi annuali di supplenza su posti vacanti o solo disponibili, tenuto conto che, secondo quanto previsto dal D.M. 13 giugno 2007 n. 131, tale tipologia di contratti è pressoché riservata ai docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento.

* * * * *

Soltanto nel 2012, dopo oltre un decennio dalla precedente tornata concorsuale, l'Amministrazione ministeriale ha bandito una procedura selettiva per il reclutamento dei docenti.

* * * * *

Alla luce di quanto esposto in fatto, pertanto, si rende necessario adire codesto on.le Tribunale per i seguenti motivi in

D I R I T T O

SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.

In via preliminare, va rilevato come la questione controversa sia rimessa alla giurisdizione del giudice ordinario.

In considerazione dell'oggetto del giudizio e delle pretese azionate, infatti, la controversia è attratta alla cognizione del giudice del lavoro, al quale compete accertare la sussistenza del diritto all'inserimento nelle suddette graduatorie, in linea con quanto affermato da costante e consolidata giurisprudenza (cfr. *ex multis* TAR Lazio, Roma, Sez. III *bis*, 5 giugno 2015 n. 7969; TAR Lazio, Roma, Sez. III *bis*, 30 giugno 2015 n. 8757), secondo la quale «(...) occorre però osservare che le doglianze, per come



in narrativa riportate, sono rivolte a contestare, in realtà, il provvedimento di esclusione dalla graduatoria, a fronte del quale la prospettazione di parte ricorrente è proprio la lesione di un diritto soggettivo all'inserimento, con la conseguenza che la giurisdizione a conoscere della legittimità del medesimo, eventualmente disapplicandolo ai sensi degli artt. 4 e 5 L.A.C., è attratta dalla giurisdizione del Giudice Ordinario competente a conoscere le questioni inerenti alle graduatorie ad esaurimento. Peraltro, i più recenti orientamenti senza alcuna distinzione tra impugnazione degli atti di macroorganizzazione o dei provvedimenti di esclusione, affermano tout court che sulle controversie aventi ad oggetto le graduatorie permanenti e ad esaurimento della scuola – come quella in questione – sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, in considerazione della natura della situazione giuridica protetta e dell'attività esercitata dall'Amministrazione e tenuto anche conto dell'assenza di una procedura concorsuale in senso stretto».

Come noto, a seguito della c.d. privatizzazione del rapporto di lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, le controversie sono devolute alla cognizione del giudice ordinario, cui compete risolvere ogni questione inerente la gestione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165: lo scopo della riforma, infatti, è quello di concentrare tutti i giudizi innanzi ad un unico giudice, trattandosi di applicare una disciplina sostanzialmente omogenea (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 7 marzo 2003 n. 3508).

Ne deriva che l'unico criterio di riparto utilizzabile è quello del *petitum* sostanziale, dovendo devolversi alla cognizione del giudice ordinario qualsiasi controversia che involga posizioni soggettive qualificabili in termini di diritto soggettivo (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 15 marzo 2003 n. 7507).



Al riguardo, il giudice adito ha la possibilità di sindacare *incidenter tantum* la legittimità dell'atto amministrativo presupposto, ossia di ogni provvedimento di macro-organizzazione e/o di regolamentazione generale espressione di poteri autoritativi ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, ben potendo disapplicarli qualora abbiano un'incidenza diretta sul rapporto di lavoro (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 8 novembre 2005 n. 21592).

In tal senso, l'emanazione di provvedimenti amministrativi non può mai determinare una *vis attractiva* della giurisdizione amministrativa in virtù del nesso di presupposizione esistente rispetto agli atti di gestione del rapporto di lavoro, dal momento che il potere di disapplicazione del giudice ordinario è sicuramente idoneo ad assicurare valida tutela, potendo essere esercitato tutte le volte in cui il provvedimento amministrativo adottato ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 sia contestato in ragione dell'incidenza diretta o indiretta su posizioni di diritto soggettivo derivanti dal rapporto lavorativo (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 7 novembre 2008 n. 26799. In senso conforme, cfr. Cass. civ., Sez. Un., 6 luglio 2011 n. 14829).

I criteri dettati dalla Suprema Corte in tema di riparto di giurisdizione hanno trovato piena applicazione nel settore scolastico, *in primis* per quanto concerne il sistema di reclutamento del personale docente, fondato su graduatorie permanenti (ora trasformate in esaurimento).

In merito, è granitico l'orientamento giurisprudenziale che assegna le controversie relative alla gestione delle graduatorie *de quibus* al giudice ordinario «*venendo in questione atti che non possono non restare compresi fra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 5, comma 2), di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per*



l'eventuale assunzione», sul presupposto che non abbia efficacia la riserva della giurisdizione amministrativa prevista per le procedure concorsuali (cfr. da ultimo, 23 luglio 2014 n. 16756. In senso conforme, Cass. civ., Sez. Un., 8 febbraio 2011 n. 3032; 9 agosto 2010 n. 18479; 28 luglio 2009 n. 17466; 13 febbraio 2008 n. 3399. A tale orientamento accede anche il giudice amministrativo: cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 12 luglio 2011, n. 11). Orbene, alla luce dei principi di riparto della giurisdizione, nella presente controversia deve affermarsi essere sussistente la giurisdizione di codesto Tribunale adito.

Ed infatti i ricorrenti sono titolari di un diritto soggettivo, pieno ed incompressibile, all'inserimento nelle graduatorie *de quibus* in virtù di chiare ed inequivoche disposizioni normative di rango primario e secondario, richiamate nel ricorso introduttivo.

Le suddette conclusioni sono conformi all'orientamento espresso costantemente dal giudice amministrativo. E' stato infatti precisato che *«La natura gestionale-privatistica delle graduatorie per il conferimento degli incarichi di insegnamento e dei relativi atti di gestione riguarda non solo gli atti che determinano i punteggi e la conseguente collocazione all'interno della graduatoria, ma anche gli atti volti a verificare la sussistenza dei requisiti per l'inserimento nella graduatoria medesima. In entrambi i casi, l'aspirante candidato fa valere un diritto soggettivo (o, comunque, una situazione di natura privatistica) che si sostanzia nella pretesa di essere inserito in graduatoria e di essere esattamente collocato al suo interno. Del resto, la verifica dei requisiti per l'inserimento non richiede alcun esercizio di discrezionalità amministrativa, trattandosi al contrario di attività vincolata alla sussistenza dei presupposti di legge, rispetto alla cui verifica possono venire eventualmente in considerazione giudizi tecnico-valutativi, ma non scelte di opportunità amministrativa o, comunque, atti di esercizio di discrezionalità amministrativa. Né rileva*



l'eventuale natura amministrativa del decreto ministeriale che prevede le modalità di inserimento nella graduatoria atteso che nel caso di specie l'oggetto principale della lite e la pretesa all'inserimento in graduatoria immediatamente leso dall'atto (di natura gestionale-privatistica) di esclusione dalla stessa. Il decreto ministeriale viene in rilievo in via incidentale, ma non è la causa diretta della lesione lamentata. Di esso il giudice ordinario può occuparsi, incidenter tantum, nel valutare la legittimità dell'atto privatistico esclusione, esercitando il potere di disapplicazione che l'art. 63, comma 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" espressamente gli riconosce» (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 8 luglio 2015 n. 3413).

Sulla ricostruzione del corretto riparto di giurisdizione inerente la presente controversia, inoltre, alcun rilievo assume la pronuncia della Suprema Corte n. 27991 del 16 dicembre 2013, siccome relativa ad un giudizio promosso da docenti "non abilitati", che quindi non erano titolari di un diritto soggettivo pieno (già riconosciuto dalla normativa di settore) all'inserimento nelle dette graduatorie.

SUL FUMUS BONI JURIS

1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST.. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2, CO. 416 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007 N. 244. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA COMUNITARIA 2005/36/CE (RECEPITA CON D.LGS. 9 NOVEMBRE 2007 N. 206). VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1, CO. 4 DEL D.L. 7 APRILE 2004 N. 97 (CONV. IN L. 4 GIUGNO 2004 N. 143). VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1, CO. 605 DELLA L. 27 DICEMBRE 2006 N. 296. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 9, CO. 20 DEL D.L. 13 MAGGIO 2011 N. 70 (CONV. IN L. 12 LUGLIO 2011 N. 106). VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 14, COMMI 2 TER E



QUATER DEL D.L. 29 DICEMBRE 2011 N. 216 (CONV. IN L. 24 FEBBRAIO 2012 N. 14). ECCESSO DI POTERE. ILLOGICITÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA. DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

* * * * *

Come rilevato in fatto, il MIUR ha previsto che i diplomi di Laurea in Scienze della Formazione Primaria conseguiti successivamente all'a.a. 2011/2012 non consentono l'inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento di cui all'art. 1, co. 605 della L. n. 296 del 2006, con una disposizione che appare *ictu oculi* irragionevole ed illegittima, dal momento che crea una vistosa disparità di trattamento fra i soggetti in condizioni assolutamente identiche, così violando canoni fondamentali sia di ordine comunitario che costituzionali.

Occorre evidenziare, infatti, che nell'ordinamento di settore il Legislatore ha previsto che il conseguimento del titolo abilitativo dia luogo all'automatico inserimento nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del D. Lgs. 16 aprile 1994 n. 297, secondo l'ordinario sistema binario di reclutamento vigente nel settore scolastico (concorsi e graduatorie).

In tal senso, l'art. 5, co. 3 della L. 28 marzo 2003 n. 53, disponeva espressamente che *«L'esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze della formazione primaria istituiti a norma dell'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, comprensivo della valutazione delle attività di tirocinio previste dal relativo percorso formativo, ha valore di esame di Stato e abilita all'insegnamento, rispettivamente, nella scuola materna o dell'infanzia e nella scuola elementare o primaria. Esso consente altresì l'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni»*.



In altri termini, l'abilitazione all'insegnamento veniva equiparata alla prova concorsuale ai fini dell'accesso ai ruoli del pubblico impiego, in ossequio all'art. 97 Cost.

L'art. 1, co. 605 della L. 27 dicembre 2006 n. 296, poi, ha statuito che *«Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento»*, così consentendo ai soggetti ivi collocati di poter conseguire l'assunzione in ruolo mediante scorrimento.

Come rilevato, la disposizione in parola aveva l'evidente finalità di sanare la posizione dei docenti precari, regolarmente abilitati secondo il regime giuridico all'epoca vigente ovvero in procinto di ottenere detto titolo, nelle more della riforma del sistema di formazione e reclutamento del personale docente, assorbendo in ruolo detto personale con una previsione di assunzioni invero mai realizzate.

In ossequio a tale finalità, la disposizione in parola non indicava alcun termine decadenziale di inserimento per detti docenti, i quali quindi maturavano il diritto incompressibile all'assunzione in ruolo tramite *“doppio canale”*.

Pertanto, successivamente (art. 5 *bis* del d.l. 1 settembre 2008 n. 137, conv. in L. 30 ottobre 2008, n. 169; art. 14, commi 2 *ter* e *quater* del d.l. 29 dicembre 2011 n. 216, conv. in l. 24 febbraio 2012 n. 14), è stata prevista l'apertura di tali graduatorie all'inserimento di ulteriori soggetti abilitatisi mediante il conseguimento della laurea in Scienze della Formazione Primaria dopo la trasformazione delle graduatorie *de quibus*.

Al riguardo, va con forza rimarcato che il titolo di studi conseguito dai ricorrenti è assolutamente identico a quello che, in virtù delle richiamate disposizioni normative, ha consentito l'inserimento nelle graduatorie ad



esaurimento, essendo lo stesso il procedimento di ammissione al corso di laurea, nonché il percorso accademico e la procedura abilitante.

Del resto, sia l'art. 15, co. 19 del D.M. n. 249/2010 cit., che il DM 353/2014 (in tema di aggiornamento delle graduatorie di istituto) riconoscono espressamente il valore abilitante della Laurea in Scienze della formazione primaria conseguito secondo il precedente ordinamento.

In tal senso, pertanto, le ragioni giuridiche sottese alle disposizioni di riapertura delle graduatorie in questione sono assolutamente estendibili anche ai diplomi conseguiti dai ricorrenti, regolarmente abilitati tramite un percorso di studi che era stato attivato nelle more della ridefinizione del sistema di formazione e reclutamento del personale docente.

Diversamente opinando, infatti, si viene a determinare una vistosa disparità di trattamento tra soggetti che, in buona sostanza, acquisiscono la medesima abilitazione, con chiara violazione dei principi di ragionevolezza, uguaglianza (art. 3 Cost.) ed imparzialità (art. 97 Cost.). Ne deriverebbe, altresì, una manifesta violazione del principio di equipollenza dei titoli abilitativi sancito dalla direttiva 2005/36/CE.

Infatti, soltanto in virtù di un *discrimen* temporale assolutamente irragionevole ed ingiusto, ai ricorrenti risulta preclusa l'inclusione nelle Graduatorie ad esaurimento, ancorché essi abbiano conseguito identico titolo di studi rispetto ai soggetti che hanno beneficiato della riapertura degli inserimenti prevista sia dall'art. 5 *bis* del d.l. 1 settembre 2008 n. 137 cit. che dagli artt. 14, commi 2 *ter* e *quater* del d.l. 29 dicembre 2011 n. 216 cit.

Pertanto, occorre evidenziare che l'irragionevolezza si palesa con maggiore evidenza laddove si consideri che, in applicazione dell'art. 5 *bis* del d.l. 1 settembre 2008 n. 137 cit. sono attualmente inseriti con riserva nelle suddette graduatorie anche gli iscritti nell'a.a. 2007/2008 che, a differenza dei ricorrenti, non hanno ancora terminato il corso di studi, in dispregio dei



principi di merito e capacità che informano l'accesso ai pubblici impieghi ai sensi degli artt. 51 e 97 Cost.

In altri e più chiari termini, a parità di titolo di studio, si introduce una discriminazione fondata su di un criterio temporale invero privo di qualsiasi seria motivazione oltre che illogico, tenuto conto che secondo l'ordinamento vigente i diplomi di laurea *de quibus* conservano il valore abilitante all'insegnamento.

Del resto, non può essere disatteso il decisivo rilievo che la ragionevolezza del regime normativo previsto dall'ordinamento nazionale per il reclutamento dei docenti, peraltro oggetto di continue e reiterate riforme, risulta essere distorta a causa di una non corretta applicazione, come anche di recente rilevato da codesto on.le Tribunale (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III *bis*, 21 dicembre 2013 n. 11078).

Basti solo considerare, infatti, che le tornate concorsuali, lungi dall'essere indette con cadenza biennale e/o triennale, seguono intervalli ultradecennali, con conseguente utilizzo pressoché esclusivo delle Graduatorie ad esaurimento.

Peraltro, l'inserimento nella II fascia delle Graduatorie di istituto (GI), di certo non assicura neanche la possibilità di ottenere incarichi di insegnamento di un minimo rilievo, posto che le supplenze annuali per posti vacanti e disponibili e le supplenze temporanee fino al completamento delle attività didattiche per posti solo disponibili al 31 dicembre, sono conferite con priorità ai docenti iscritti nelle GaE ai sensi dell'art. 1 del D.M. 13 giugno 2007 n. 131. Inoltre, i ricorrenti si vedranno comunque scavalcati dai docenti precari di recente abilitatisi con il PAS, in virtù dei maggiori punteggi per titoli di servizio.

* * * * *

Giova poi rimarcare che in linea con le sopra esposte argomentazioni difensive si attesta anche recente giurisprudenza.



E' stato, infatti, affermato che *«del tutto ingiustificata appare la discriminazione operata da tale punto di vista nell'escludere dalle Graduatorie ad Esaurimento, coloro che si fossero laureati dopo la fine dell'anno accademico 2010/2011 pur avendo frequentato il cd. " vecchio ordinamento" del corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria»* (cfr. Trib. Teramo, Sez. Lavoro, 16 febbraio 2015, in www.orizzontescuola.it: in senso conforme, Trib. Pisa, Sez. Lavoro, 20 novembre 2014, **doc. 5**).

Si è così rilevata l'assoluta irragionevolezza della disparità di trattamento perpetrata dall'Amministrazione resistente ai danni dei docenti ai quali, sebbene regolarmente abilitati all'insegnamento quali laureati in Scienze della Formazione Primaria, è stato ingiustamente impedito di accedere alle graduatorie ad esaurimento solo perché il titolo è stato conseguito dopo l'a.a. 2011/2012.

* * * * *

Ai fini dell'accoglimento delle domande proposte dai ricorrenti, peraltro, non costituisce elemento ostativo la disciplina vigente che, con ogni evidenza, va interpretata *secundum constitutionem*, dal momento che spetta al giudice adito offrire una lettura del dato normativo che sia compatibile con i principi ed i valori sanciti dalla Carta costituzionale. Al riguardo, appare imprescindibile che l'esegesi dell'ordinamento di settore non si ponga su un piano meramente astratto, bensì tenga conto degli effetti concreti derivanti dall'applicazione della normativa vigente sulle posizioni giuridiche dei destinatari.

In tal senso, va precisato che la *ratio* sottesa all'art. 1, commi 605 e 607 della L. n. 296/2006 cit., tesa a cristallizzare la posizione degli idonei ai fini del loro assorbimento, è stata costantemente frustrata da successivi interventi legislativi che, di contro, hanno attribuito alle graduatorie un chiaro carattere dinamico, consentendo continui inserimenti di soggetti che



avevano maturato il titolo abilitativo successivamente alla loro trasformazione!

Basti pensare, che con l'art. 14, co. 2 *ter* e *quater* del d.l. 29 dicembre 2011 n. 216 (conv. in L. 24 febbraio 2012 n. 14), è stata addirittura costituita una IV fascia aggiuntiva nelle graduatorie ad esaurimento, ove sono stati inseriti docenti laureatisi in scienze della formazione fino all'a.a. 2010/2011!

Orbene, dopo l'introduzione della riforma dei percorsi di abilitazione all'insegnamento, prevista dall'art. 2, co. 416 della L. 24 dicembre 2007 n. 244 ed attuata con D.M. 10 settembre 2010 n. 249, il Legislatore ha previsto ben due riaperture delle Graduatorie ad esaurimento.

Si è venuta così a determinare un'evidente quanto arbitraria disparità di trattamento in danno dei ricorrenti, i quali sinora non hanno potuto ottenere ancora contratti di docenza sebbene formatisi proprio a seguito del percorso di studi previsto dall'ordinamento per lo svolgimento delle funzioni di insegnamento nelle scuole primarie e dell'infanzia.

* * * * *

2) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 COST.. ECCESSO DI POTERE PER DISCRIMINAZIONE. IRRAGIONEVOLEZZA, INADEGUATEZZA, ARBITRARIETÀ.

I provvedimenti indicati in epigrafe, ed in particolare il D.M. 1 aprile 2014 n. 235, recante disciplina di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, nonché il d.D.G. 17 luglio 2015 n. 767, recante indizione delle procedure di reclutamento straordinario *ex lege* n. 107/2015, sono censurabili anche nella parte in cui prevedono, come unica modalità di presentazione della domanda di partecipazione, la procedura sul portale internet "istanze on line" del Ministero della Pubblica Istruzione.



Tuttavia, preme sottolineare che tale modalità di inoltro della domanda è riservata esclusivamente ai docenti già inseriti nelle graduatorie ad esaurimento.

Ora, considerato che gli odierni ricorrenti non figurano nelle graduatorie in parola, è stato sostanzialmente impedito loro di presentare la domanda di partecipazione.

Peraltro, la possibilità di produrre domanda esclusivamente con modalità web, viola l'art. 4, cc. 1 e 2, del D.P.R. 487/1994 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi) ai sensi del quale le domande di ammissione al concorso possono essere redatte in carta semplice, secondo uno schema che deve essere fornito dall'amministrazione e inviate all'amministrazione competente.

In proposito, occorre rilevare che l'articolo 70, comma 13, del d.lgs. 165/2001 vincola le amministrazioni pubbliche ad applicare la disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Con il citato, art. 70, comma 13, del D. Lgs. 165/2001 il DPR 487/1994, pur essendo una fonte di rango regolamentare, è stato "legificato" in virtù dell'espresso richiamo ivi contenuto.

Lo stesso DPR, tuttavia, era già contemplato nell'articolo 89 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

Il predetto articolo 89 del D. Lgs. 267/2000, ai comma 3 e 4, stabilisce che i regolamenti in materia di procedure per le assunzioni fanno riferimento ai principi fissati dall'articolo 35 del D. Lgs. 165/2001, e successive modificazioni ed integrazioni e che in mancanza di disciplina regolamentare sull'ordinamento degli uffici e dei servizi o per la parte non



disciplinata dalla stessa, si applica la procedura di reclutamento prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Ora, appare evidente che il bando oggi impugnato non ha rispettato i vincoli previsti dall'articolo 4 del DPR 487/1994 che al comma 1 così dispone *«Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice, devono essere indirizzate e presentate direttamente o a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento ... all'amministrazione competente ... con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.»*

I successivi commi stabiliscono che:

«2. La data di spedizione delle domande è stabilita e comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante.

3. La domanda deve essere redatta secondo lo schema che viene allegato al bando di concorso, riportando tutte le indicazioni che, secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.

4. L'amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.»

L'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) prevede poi espressamente che tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica.



Se ne deduce che l'attualizzazione della normativa concorsuale determina la possibilità di presentare le domande di concorso non già in via esclusiva ma, come modalità alternativa, anche in via telematica.

* * * * *

QUESTIONE INCIDENTALE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

In via meramente gradata, e previa delibazione sulla istanza cautelare (cfr. Corte cost., Ord. 27 gennaio 2006, n. 25), si solleva sin d'ora eccezione di incostituzionalità dell'art. 1, co. 605 e 607 legge 27 dicembre 2006, n. 296, in combinato disposto con gli artt. 2, co. 416 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244, 5 *bis* del d.l. 1 settembre 2008 n. 137 (conv. in L. 30 ottobre 2008 n. 169) e 14, commi 2 *ter* e *quater* del d.l. 29 dicembre 2011 n. 216 (conv. in L. 24 febbraio 2012 n. 14), laddove interpretato nel senso di escludere l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti abilitati all'insegnamento in quanto laureati in Scienze della Formazione primaria dopo l'a.a. 2011/2012 ma comunque prima dell'avvio delle procedure di aggiornamento delle suddette graduatorie, per violazione dei principi di ragionevolezza, eguaglianza, imparzialità e buon andamento, tutela del diritto al lavoro e di parità accesso agli uffici pubblici (artt. 3, 97, 35 e 51 Cost.) nonché per violazione dei principi dell'ordinamento comunitario (art. 117 Cost.) in tema di equipollenza di titoli abilitanti nelle professioni riservate, come sancito dalla Direttiva 2005/36/CE.

* * * * *

SUL PERICULUM IN MORA

Il comportamento tenuto dall'Amministrazione resistente è suscettibile di arrecare un pregiudizio grave ed irreparabile ai ricorrenti, che impone l'attivazione di apposita tutela cautelare ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ., tenuto conto che il tempo usualmente occorrente ad ottenere un'idonea tutela giudiziale con il rito ordinario determinerebbe un danno



non ristorabile alle giuste e fondate pretese giuridiche fatte valere con il presente giudizio.

Con ogni evidenza, il *periculum in mora* è venuto a determinarsi a seguito della decisione del Legislatore di addivenire all'assorbimento del personale precario inserito nelle graduatorie in virtù di un piano straordinario che, individuando la disponibilità di posti vacanti e disponibili aggiuntivi rispetto all'organico di diritto, consente di assegnare una mole di incarichi sensibilmente maggiore rispetto alle ordinarie operazioni di reclutamento annuale.

Tale circostanza, pertanto, legittima la proposizione dell'azione cautelare avverso il mancato inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, potendo ambire all'ottenimento di nomine che, diversamente, le ricorrenti non avrebbero potuto ottenere nel corso dell'attuale anno scolastico.

Al riguardo, va rimarcato che con l'art. 1, co. 95 della L. 13 luglio 2015 il Legislatore ha previsto un piano straordinario per l'assunzione del personale precario inserito nelle graduatorie ad esaurimento, così da contenere le conseguenze derivanti dalla sentenza della Corte di Giustizia (cfr. Corte di Giustizia UE, Sez. III, 26 novembre 2014, cause riunite C 22/13, da C 61/13 a C 63/13 e C 418/13) che aveva acclarato l'illegittimità del vigente sistema di reclutamento.

Nell'ottica legislativa, confermata anche dal decreto di attuazione (decreto dirigenziale della Direzione Generale per il Personale scolastico, prot. n. 767 del 17 luglio 2015, **doc. 6**), tutto il personale docente precario è destinato ad essere stabilizzato mediante conferimento di contratti a tempo indeterminato. A tal fine, infatti, è stata prevista l'istituzione di un organico aggiuntivo (c.d. organico di potenziamento) che i singoli istituti sono chiamati a determinare in considerazione delle aree disciplinari che intendono valorizzare nel proprio piano dell'offerta formativa, quindi



indipendentemente dalla rigida ripartizione per classi concorsuali prevista per il reclutamento ordinario.

Orbene, preme sottolineare che l'assegnazione di tali posti aggiuntivi (la c.d. fase C), successiva all'immissione sull'organico di diritto, allo stato non è stata ancora avviata.

Pertanto, permane in capo alle ricorrenti l'interesse, attuale e concreto, alla adozione della richiesta misura cautelare, onde poter ottenere la nomina sui posti in parola che sono in corso di determinazione da parte dell'Amministrazione resistente, a nulla rilevando la scadenza del termine di presentazione della domanda (14 agosto), posto che l'iter procedimentale è ancora in atto e lungi dal concludersi.

Sul punto, vanno evidenziate le caratteristiche specifiche della procedura in questione, ed infatti: 1) il piano è diretto ad assumere tutto il personale precario che presenta domanda, tanto è vero che l'organico di potenziamento non è suddiviso per classi di concorso, proprio per consentire di allineare le domande alle disponibilità: 2) come si evince dalle notizie pubblicate anche dagli organi di stampa, il numero di domande presentate risulta nettamente inferiore ai posti banditi ed autorizzati, sicché tale circostanza avvalorava la tesi che tutti i docenti che intendano prendere parte alla procedura di assunzione straordinaria abbiano la concrete ed attuali possibilità di essere assunti. A riprova di ciò, si rileva che gli uffici scolastici regionali sono stati autorizzati a coprire i posti disponibili e vacanti, non assegnati nelle precedenti fasi (0, A e B) mediante incarichi di supplenza: 3) la procedura in questione avviene a livello nazionale e non provinciale, ed il Ministero non provveduto ha stilare una graduatoria nazionale unica e consolidata, sicché non è allo stato possibile individuare il collocamento dei ricorrenti.

* * * * *



Inoltre, occorre osservare che, come noto, l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento rappresenta una condizione necessaria per poter ottenere gli incarichi con contratto a tempo determinato per l'a.s. 2015/2016, dal momento che, secondo quanto previsto dal D.M. 13 giugno 2007 n. 131 (recante il Regolamento sulle supplenze) le supplenze annuali e quelle fino al completamento delle attività didattiche sono conferite prioritariamente ai docenti inseriti nelle suddette graduatorie.

Orbene, come di recente appreso alla luce dei dati ministeriali comunicati anche dagli organi di informazione, molti docenti già inseriti nelle Graduatorie ad esaurimento non hanno presentato domanda di partecipazione al piano straordinario di assunzioni in considerazione della modalità di assegnazione dei posti, articolata a livello nazionale, non avendo intenzione di correre il rischio di ottenere il ruolo in province anche molto lontane da luogo di residenza.

In considerazione di tale circostanza, da ultimo conosciuta, ne discende che molti dei posti originariamente banditi nella procedura straordinaria *ex lege* n. 107/2015 saranno inevitabilmente assegnati con incarichi annuali.

Allo stesso modo, poi, sono destinate ad essere coperte le esigenze emerse in sede di formazione dell'organico di fatto (ossia di quello derivante dalle effettive esigenze in considerazione della reale consistenza della platea scolastica di ogni istituto), che andranno assegnate come sedi disponibili mediante contratti a tempo determinato.

Senza poi dire che il mancato inserimento nella graduatoria provinciale ad esaurimento comporta altresì la circostanza che le ricorrenti non possono neanche figurare nella prima fascia delle graduatorie di istituto (riservata appunto ai docenti iscritti nelle Gae ai sensi dell'art. 5 del D.M. n. 131/2007 cit.), ma solo nella seconda fascia in qualità di docenti abilitati, come previsto anche dal D.M. 22 maggio 2014 n. 353 per il triennio 2014/2017.



Ne discende che le ricorrenti si trovano nella penalizzante condizione di non poter ambire neanche alla *chance* di ottenere incarichi di supplenza breve, conferiti dai singoli plessi scolastici per le esigenze temporanee di servizio.

Si tratta con tutta evidenza di un pregiudizio grave ed irreparabile, dal momento che risultano irrimediabilmente violati i diritti personali e morali dei ricorrenti, ai quali viene di fatto impedito l'esercizio della professione di docente dopo aver dispiegato ingenti energie economiche e materiali ed investito numerosi anni della propria carriera, essendo confinati in una dimensione di cronica incertezza lavorativa.

TANTO PREMESSO IN FATTO ED IN DIRITTO

I prof.ri ricorrenti, rappresentati e difesi come in epigrafe, ricorrono a codesto on.le Tribunale affinché, *contrariis rejectis*, in accoglimento del presente ricorso voglia:

A) IN VIA CAUTELARE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 669 SS. E 700 COD. PROC. CIV. INAUDITA ALTERA PARTE OVVERO, IN SUBORDINE, PREVIA COMPARIZIONE DELLE PARTI ED OMESSA OGNI FORMALITÀ NON ESSENZIALE AL CONTRADDITTORIO,

A.1) emettere i provvedimenti d'urgenza che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare ai ricorrenti gli effetti della sentenza definitiva di merito e, in particolare, ordinare alle Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza, di consentire l'inserimento dei ricorrenti nelle rispettive Graduatorie provinciali ad esaurimento valide per il triennio 2014/2017 (III fascia), con attribuzione dei punteggi maturati in applicazione delle tabelle di valutazione allegate al D.M. n. 235/2014, anche ai fini della partecipazione al piano straordinario di assunzioni *ex lege* n. 107/2015;

B) NEL MERITO, PREVIA FISSAZIONE DELL'UDIENZA DI DISCUSSIONE EX ART. 415 COD. PROC. CIV.



B.1) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti ad essere inseriti nelle Graduatorie provinciali ad esaurimento ex l'art. 1, commi 605, lettera c), e 607 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in relazione al triennio 2014 – 2017, con attribuzione del punteggio maturato in applicazione dei criteri dettati dalle tabelle di valutazione allegate al D.M. n. 235/2014, per le classi di concorso, e per le province, indicate in epigrafe;

B.2) per l'effetto, condannare le Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza, a disporre l'inserimento dei ricorrenti nelle rispettive Graduatorie provinciali ad esaurimento con attribuzione dei punteggi maturati per titoli e/o servizio;

B.3) conseguentemente, dichiarare la nullità e/o pronunciare l'annullamento o comunque disapplicare ex art. 63 del D.Lgs. n.

165/2001 qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi: A) il decreto direttoriale della Direzione Generale per il Personale Scolastico del M.I.U.R., prot. n. 767 del 17 maggio 2015, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, nella parte in cui non consente ai ricorrenti di partecipare al piano straordinario di assunzioni *ex lege* n. 107/2015; B) il D.M. 1 aprile 2014 n. 235, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente in data 9 aprile 2014, in una alla nota dirigenziale di comunicazione, a firma del Capo Dipartimento Istruzione, prot. n. AOODPIT 999, recante la disciplina del procedimento di integrazione ed aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per gli anni scolastici 2014/2015 – 2015/2016 e 2016/2017, nella parte in cui non consentono l'inserimento dei ricorrenti, titolari del Diploma di Laurea in Scienze della Formazione Primaria conseguito prima dell'avvio delle procedure di aggiornamento *de quibus*, in III fascia ovvero in altra fascia aggiuntiva; C) le rispettive Graduatorie ad esaurimento approvate in via definitiva dall'Ufficio Scolastico Regionale territorialmente competente; D) il D.M. 14 giugno 2012 n. 53, recante la

STUDIO LEGALE MARONE

VIA A. SCARLATTI N. 67 – 80129 NAPOLI - TEL. 081.199 79 548 - FAX 081.199 79 549
marone@studiomarone.com



disciplina degli inserimenti nella IV fascia aggiuntiva alle Graduatorie ad esaurimento ai sensi dell'art. 14, co. 2 *ter* della L. 24 febbraio 2012 n. 14.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.

Ai fini del pagamento del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia verte in materia di pubblico impiego ed è di valore indeterminabile, pertanto viene corrisposto il contributo unificato di iscrizione pari ad € 259,00.

Napoli, 9 novembre 2015

(avv. Guido Marone)

Si offre in comunicazione la seguente documentazione:

- doc. 1** Diplomi di Laurea in Scienze della Formazione Primaria ed attestati di servizio dei ricorrenti;
- doc. 2** D.M. 1 aprile 2014 n. 235;
- doc. 3** nota dirigenziale di comunicazione prot. n. AOODPIT.999, a firma del Capo Dipartimento Istruzione;
- doc. 4** Istanze di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento presentate dai ricorrenti in formato cartaceo;
- doc. 5** Articoli tratti da orizzonte scuola;
- doc. 6** decreto direttoriale della Direzione Generale per il Personale Scolastico del M.I.U.R., prot. n. 767 del 17 maggio 2015.

Napoli, 9 novembre 2015

(avv. Guido Marone)

